

Terzo motivo. Violazione dell'autorità della cosa giudicata. Per la ricorrente le sentenze del Tribunale e della Corte pronunciate sul precedente aiuto hanno autorità di cosa giudicata sul fatto che l'aiuto non agevola esportazioni bensì spese di penetrazione commerciale su mercati terzi, e sul fatto che meri riferimenti generici ai principi in tema di aiuti di Stato incidenti direttamente sul mercato interno non sono sufficienti a motivare una decisione su un aiuto incidente direttamente su un mercato terzo, e per di più di importo esiguo. Tuttavia la Commissione nella nuova decisione ne ha eluso il giudicato, attenendosi solo apparentemente a questi principi.

Quarto motivo. Violazione del principio del contraddittorio e dell'art. 20 reg. CE 659/99. Difetto di istruttoria. Precisa la ricorrente su questo punto che la nuova decisione è stata adottata utilizzando come elemento istruttorio uno studio universitario del 2009 sull'impresa beneficiaria, che non è stato comunicato alle parti interessate né è stato discusso con queste dalla Commissione prima di adottare la nuova decisione.

Quinto motivo. Violazione dell'art. 107 n. 1 TFUE, e degli artt. 1 n. 1 lett. d) e 2 reg. CE n. 1998/2006. Violazione del giudicato. Contraddittorietà. Secondo la Repubblica italiana, gli aiuti in questione ricadevano nell'applicazione del regolamento 1998/2006 sugli aiuti «de minimis» in quanto inferiori ad EUR 200 000 nel triennio. Per questo essi non costituivano aiuti di Stato e non dovevano essere notificati. Quel regolamento si applicava perché era cosa giudicata che non si trattava di aiuti all'esportazione.

Sesto motivo. Violazione dell'art. 107 n. 3 lett. c) ed e) TFUE, e dell'art. 4 nn. 1 e 2 reg. CE n. 70/2001. In ogni caso si trattava di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 107 n. 3 lett. c) TFUE, perché diretti a favorire l'attività di internazionalizzazione delle imprese comunitarie. La decisione ha omesso questo esame.

Settimo motivo. Violazione dell'art. 14 reg. CE n. 659/99 e del principio di proporzionalità. In ogni caso, l'aiuto da recuperare è stato calcolato in eccesso: l'aiuto effettivo è dato dalla differenza tra il tasso di riferimento al momento delle singole erogazioni delle rate del finanziamento e il tasso agevolato, non dalla differenza tra il tasso di riferimento vigente nel momento (di molto anteriore) in cui i finanziamenti vennero concessi e il suddetto tasso agevolato.

La Repubblica italiana fa anche valere una violazione dell'obbligo di motivazione, nonché del principio di affidamento.

(¹) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1)

Ricorso proposto il 7 giugno 2010 — Microban International e Microban (Europe)/Commissione

(Causa T-262/10)

(2010/C 221/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Microban International Ltd. (Huntersville, Stati Uniti) e Microban (Europe) Ltd. (Heath Hayes, Regno Unito) (rappresentante: avv. M. S. Rydelski)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

— Annullare la decisione della Commissione 19 marzo 2010, 2010/169, concernente la non iscrizione del 2,4,4'-tricloro-2'-idrossibifenil etere nell'elenco dell'Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE (GU 2010, L 75, pag. 25); e

— condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso le ricorrenti, in conformità dell'art. 263 del TFUE, chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2010, 2010/169, concernente la non iscrizione del 2,4,4'-tricloro-2'-idrossibifenil etere nell'elenco dell'Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE (¹) (GU 2010, L 75, pag. 25), notificata con il numero C(2010) 1613.

A sostegno dei propri argomenti, le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

In primo luogo, la decisione impugnata non è conforme alla procedura di autorizzazione ai sensi del regolamento quadro ⁽²⁾, poiché è priva di un fondamento giuridico adeguato per la sua adozione.

In secondo luogo, la decisione adottata dalla convenuta di non includere il prodotto di cui trattasi nell'elenco dell'Unione degli additivi senza una decisione di gestione del rischio, basata solamente sul ritiro della domanda iniziale di autorizzazione, viola la procedura di autorizzazione per il prodotto considerato.

In terzo luogo, la convenuta, non prevedendo la possibilità di sostituire il richiedente iniziale per il prodotto considerato, ha violato le legittime aspettative delle ricorrenti.

Infine, la procedura che ha condotto all'adozione della decisione impugnata non era conforme ai principi generali del diritto dell'Unione, quali i principi di buona amministrazione, di trasparenza e di certezza del diritto.

⁽¹⁾ Direttiva della Commissione 6 agosto 2002, 2002/72/CE, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU 2002, L 220, pag. 18).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, n. 1935, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU 2004, L 338, pag. 4).

Ricorso proposto il 16 giugno 2010 — Spagna/Commissione

(Causa T-263/10)

(2010/C 221/83)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig.ra Nuria Díaz Abad, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione europea 11 maggio 2010, con la quale si stabilisce la sospensione della

domanda di pagamento intermedio presentata dalla Spagna il 10 dicembre 2009, per i motivi richiamati nel primo punto dei motivi in diritto del presente atto;

- dichiarare l'ammissibilità della domanda di pagamento degli interessi da parte della Commissione europea, derivanti da ritardo nell'effettivo pagamento relativamente alle domande di pagamento intermedio illegittimamente sospese;
- condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione di sospendere il termine di pagamento relativo alla domanda di pagamento intermedio inviata dalla Spagna il 17 dicembre 2009. Tale domanda di pagamento intermedio, per un importo pari a EUR 2 717 227,26, si riferisce al Programma Operativo di intervento comunitario del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale» della Comunità autonoma delle Baleari (CCI 2007ESO52PO005).

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce i seguenti motivi:

- Violazione dell'art. 91, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio 11 luglio 2006, n. 1083 ⁽¹⁾, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, in quanto mediante la decisione impugnata la Commissione avrebbe proceduto, senza ricevere un rapporto da un organismo di audit nazionale o comunitario che evidenziasse l'esistenza di carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, e senza che esistessero tali carenze, a sospendere il termine di pagamento a seguito della domanda di pagamento intermedio presentata dalla Spagna.
- Violazione della strategia di controllo approvata dalla Commissione, in quanto la Commissione ha interrotto il termine di pagamento relativo alla citata domanda di pagamento intermedio considerando che l'assenza di audit di sistema comportasse un ritardo significativo nell'esecuzione della strategia, laddove tale strategia consentiva al Regno di Spagna di presentare gli audit di sistema fino al 30 giugno 2010.
- Violazione del principio della certezza del diritto, dal momento che ciò che la Commissione imputa al Regno di Spagna è di non aver accelerato gli audit di sistema rispetto al calendario stabilito di concerto con la Commissione stessa, tenuto conto che tale esigenza non era prevedibile da parte delle autorità spagnole;